



CITTA' DI GAZOLDO DEGLI IPPOLITI

Provincia di Mantova

ORDINANZA N. 3 DEL 25/02/2019

**ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE
CON DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'OBBLIGO DI RIMOZIONE DELLE DEIEZIONI
CANINE IN LUOGHI DI PUBBLICO TRANSITO A TUTELA DELL'IGIENE PUBBLICA
E ALLA CONDUZIONE DI CANI.**

L'anno 2019 addì venticinque del mese di febbraio ,

IL SINDACO

Premesso:

- che è stata rilevata la frequente presenza di deiezioni canine (escrementi dei cani) sul suolo comunale e in particolare sul sedime delle vie pubbliche o aperte al pubblico, delle piazze, su aree verdi, parchi e aree pubbliche in genere e nelle zone attrezzate adibite al gioco dei bimbi;
- che tale circostanza lede la pubblica igiene, oltre il decoro del Comune, ed è idonea a porre in pericolo la salute pubblica;
- che, causa il numero sempre crescente di cani da compagnia e da guardia posseduti da residenti, risulta indifferibile determinare una giusta e più adeguata compatibilità tra il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e la detenzione di detti animali;

Atteso che da un lato si riscontra la presenza di virtuosi padroni degli amici a quattro zampe, che muniti degli opportuni strumenti sono solerti nel ripulire l'area pubblica dagli escrementi del proprio animale, ma dall'altro esiste una parte di cittadinanza, il cui senso civico appare purtroppo offuscato, che non si premura di raccogliere i bisogni dei propri animali, lasciandoli in terra e provocando in tal modo il comprensibile risentimento e il biasimo degli altri cittadini;

Rilevato che ai sensi della vigente normativa generale i proprietari di animali sono responsabili per i danni da essi arrecati a terzi e alla collettività comunale,

Ritenuto che i proprietari di cani debbano personalmente farsi carico di evitare che i loro animali depongano escrementi sul suolo pubblico e, nel caso in cui tale circostanza si verifichi ugualmente, debbano provvedere personalmente a rimuovere nell'assoluta immediatezza tali escrementi, senza far ricadere tale incombenza sull'amministrazione locale;

Valutato l'aspetto igienico ambientale derivante dalle deiezioni canine nel territorio urbano e nelle aree aperte al pubblico, per cui occorre concepire validi strumenti di profilassi nei confronti di malattie infettive veicolate alle stesse;

Ricordato che dal 2014 è presente sul territorio comunale, in Via dell'Artigianato, un'area dedicata alla sgambatura dei cani, il cui utilizzo è regolamentato da Ordinanza n° 04 del 2014;

Considerato che l'art. 50 comma 5 di cui al decreto legislativo 18.08.2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – TUEL prevede che *“in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio”*

Richiamato l'articolo 43 del Regolamento del servizio di Igiene Ambientale approvato con delibera del Consiglio dell'Unione delle Torri n. 21 del 30 luglio 2018 applicabile al territorio del Comune di Gazoldo degli Ippoliti, in base al quale *“Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico compreso le aree verdi sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente alla rimozione ed asporto degli escrementi solidi.”*;

Ricordato anche lo statuto comunale art. 2 comma 8 in base al quale il Comune *“Tutela il corretto uso del territorio, valorizzandone le risorse ambientali, naturali e paesaggistiche, opera per la salvaguardia ed il recupero del patrimonio architettonico, artistico e culturale.”*

Visti inoltre:

- il DPR n. 320 del 08.02.1954 “regolamento di polizia veterinaria”;
- la legge n. 281 del 14.18.1991 “legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo”;
- il D.M. del 14.10.1996 “norme in materia di affidamento dei cani randagi”;
- l'art. 672 del codice penale “omessa custodia e mal governo degli animali”;
- l'art. 2052 del codice civile “danno cagionato da animali”;
- gli artt. nn. 13 – 16 – 17 – 18 -19 e 20 della legge n. 689 del 24.11.1981;
- le disposizioni di cui al capo II del DPR n. 571 del 22.07.1982;
- l'art. 109 della legge regionale Regione Lombardia n. 33/2009;
- il Regolamento Regionale 13 aprile 2017, n. 2;

ORDINA

a tutti i proprietari, conduttori e detentori di cani, nell'accompagnare gli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini pubblici, nelle aree attrezzate adibite al gioco dei bimbi delimitate e non e individuate con appositi cartelli e nelle zone destinate al verde pubblico del Comune di Gazoldo degli Ippoliti:

- 1) di munirsi, da esibire su richiesta della pubblica autorità, di paletta o altra idonea attrezzatura e di sacchetti monouso, per l'eventuale raccolta delle deiezioni degli animali;
- 2) di provvedere all'immediata rimozione delle defecazioni del cane facendo uso dei suddetti strumenti,

- 3) di depositare quindi le feci, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, negli appositi contenitori presso le proprie abitazioni o nei cestini portarifiuti all'uopo installati lungo le vie comunali e nei parchi;

ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00, come da art. 49 del Regolamento del servizio di Igiene Ambientale approvato con delibera del Consiglio dell'Unione delle Torri n. 21 del 30 luglio 2018 applicabile al territorio del Comune di Gazoldo degli Ippoliti e secondo le procedure della L. 689/91; qualora il fatto costituisca reato, gli stessi saranno altresì denunciati all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Inoltre,

AVVERTE CHE

- i proprietari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di cani devono provvedere all'iscrizione dei medesimi all'anagrafe canina regionale presso il settore veterinario dell'ATS di Mantova entro il terzo mese di vita e entro trenta giorni dopo essere stato accolto se randagio. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina è punito con la sanzione amministrativa di € 70,00;
- entro novanta giorni dall'iscrizione all'anagrafe canina, i cani devono essere identificati mediante tatuaggio di un codice unificato indelebile o con altro sistema, l'omissione è punita con la sanzione amministrativa di € 50,00;
- il detentore del cane ha l'obbligo di denunciare al Settore Veterinario competente l'avvenuta cessione, scomparsa, o morte dell'animale, entro quindici giorni dall'avvenimento;
- il rinvenimento di qualsiasi cane deve essere tempestivamente segnalato al servizio veterinario ATS di Mantova per l'intervento di cattura e di successiva identificazione;

Infine,

DISPONE CHE

il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi e pubblicazione all'albo pretorio on line per 30 (trenta) giorni consecutivi e sul sito web del Comune www.comune.gazoldo.mn.it

il presente provvedimento sia inviato, per quanto di competenza:

- alla Prefettura di Mantova;
- al Comando di Polizia Locale dei Fiumi e delle Torri di Asola, a cui il Comune di Gazoldo degli Ippoliti fa riferimento a seguito di vigente convenzione dell'espletamento del servizio in Gestione Associata stante delibere 22 del 30 luglio 2018 del Consiglio dell'Unione delle Torri;
- al Comando Stazione Carabinieri di Gazoldo degli Ippoliti

DEMANDA

al corpo di polizia locale e alle altre Forze di Polizia presenti sul territorio, la vigilanza e il controllo sul rispetto di quanto prescritto nella presente ordinanza;

INFORMA

che la presente ordinanza diventa esecutiva a partire dal decimo giorno dalla data di avvenuta pubblicazione all'albo pretorio, inoltre, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 come modificato dalla Legge n. 15/2005 e dal decreto legislativo n. 104/2010 sul procedimento amministrativo e successive modifiche, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo steso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (TAR Lombardia), di norma alla sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni (art. 29 c.p.a.) decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni con ricorso a rito speciale al Capo dello Stato (ex art. 130 c.p.a.) ai sensi dell'art. 9 DPR n. 1199 del 24.11.1971; inoltre, si avvisa che vi sono termini di decadenza di 120 giorni anche in caso di azione risarcitoria (proponibile anche senza previa impugnazione dell'atto ai sensi dell'art. 30 c.p.a.). L'azione di nullità è invece soggetta al termine di decadenza di 180 giorni ai sensi dell'art. 31 comma 4 c.p.a..



[Handwritten signature]
Il Sindaco
Nicola Leoni